

# Tennis Club Riviera

www.tcriviera.ch tcriviera@gmail.com

## **Statuto**

### Sommario

1 DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPO				
Art. 1	3			
Art. 2	3			
Art. 3	3			
II. MEMBRI	3			
A. CATEGORIA DI MEMBRI	3			
Art. 4	.3			
Art. 5	.3			
Art. 6	.3			
Art. 7	.3			
Art. 8				
B. AMMISSIONI				
Art. 9				
Art. 10				
C. DIRITTI E DOVERI				
Art. 11				
Art. 12				
Art. 13				
Art. 14				
Art. 15				
Art. 16				
D. DIMISSIONI – ESPULSIONI				
Art. 17	.4			

## Tennis Club Riviera

	Art. 18	.4
III.	ORGANIZZAZIONE	.4
	Art. 19	.4
Α	L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	.5
	Art. 20	.5
	Art. 21	.5
	Art. 22	.5
	Art. 23	.5
	Art. 24	.5
В	IL COMITATO	.5
	Art. 25	.5
	Art. 26	.6
	Art. 27	.6
	Art. 28	.6
	Art. 29	.6
С	LA COMMISSIONE DI REVISIONE	.6
	Art. 30	.6
	Art. 31	.6
	Art. 32	.6
	Art. 33	.6
	Art 34	6

### Tennis Club Riviera

#### I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

- Art. 1 II TENNIS CLUB RIVIERA, in seguito denominato TC, con sede nel Comune di Riviera, è una associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del CODICE CIVILE SVIZZERO.
- Art. 2 II TC, ha per scopo la pratica e lo sviluppo del tennis.
- Art. 3 II TC, è apolitico e aconfessionale. Esso si estende ai cittadini del Comune di Riviera e a tutti coloro che ne facessero richiesta.

#### II. MEMBRI

#### A. CATEGORIA DI MEMBRI

- Art. 4 II TC, è composto dalle seguenti categorie :
  - ATTIVI
  - ONORARI
  - JUNIORI
  - PASSIVI
- Art. 5 Sono membri attivi le persone di sesso maschile e femminile che abbiano raggiunto i 19 anni d'età.
- Art. 6 Possono essere nominati soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli al CLUB o allo SPORT del TENNIS in particolare.
- Art. 7 Sono juniori i giovani fino alla fine dell'anno in cui compiono i 18 anni d'età.
- Art. 8 Sono membri passivi le persone che aiutano il Club mediante versamenti di quote annuali.

#### **B. AMMISSIONI**

- Art. 9 Le domande d'ammissione devono essere sottoposte, per iscritto, al comitato. Questo decide circa l'ammissione del nuovo socio.

  La decisione d'ammissione deve essere comunicata, per iscritto, all'interessato, rimettendogli un esemplare di statuto.
- Art. 10 Chi diviene membro del TC, si sottomette ai suoi statuti e regolamenti.

#### C. DIRITTI E DOVERI

- Art. 11 I membri attivi e juniori sono autorizzati a utilizzare le istallazioni del club nell'ambito dei regolamenti.
- Art. 12 I membri attivi hanno il diritto di voto all' assemblea generale, come pure gli juniori, a meno che il diritto di voto venga loro ritirato dai 3/4 dei membri attivi presenti.
- Art. 13 I membri passivi sono i benvenuti sulle istallazioni del TC, ma non hanno il diritto di praticare il Tennis e non hanno diritto di voto all'assemblea generale.
- Art. 14 I soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei membri attivi: sono liberati dall' obbligo di pagare le tasse annuali.
- Art. 15 Solamente i soci attivi possono essere eletti nel comitato.
- Art. 16 I soci sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall'assemblea generale.

#### D. DIMISSIONI - ESPULSIONI

- Art. 17 Le dimissioni, rispettivamente le mutazioni da una categoria di soci all'altra, non possono avere luogo che alla fine di un anno civile e ciò tramite lettera scritta da indirizzare al comitato. I soci dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio del club.
- Art. 18 I soci che contravvengano agli statuti, decisioni o interessi del club, che portano pregiudizio al club o al Tennis in generale o che non adempiono ai loro obblighi finanziari verso il club, possono essere espulsi dal comitato. Il membro espulso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale successiva all'espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'assemblea generale decide sul ricorso a maggioranza semplice ed inoltre, in modo inappellabile.

#### III. ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Gli organi sociali sono

l'assemblea generale dei soci

il comitato

la commissione di revisione dei conti

#### A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- Art. 20 L'assemblea generale dei soci ha luogo ogni anno entro il 31 marzo.

  Le convocazioni, accompagnate dall'ordine del giorno, devono essere spedite ai singoli soci o pubblicate sulla stampa locale almeno 10 giorni prima dell'assemblea.
- Art. 21 Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su domanda scritta di almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto.

  Le convocazioni e l'ordine del giorno per assemblee straordinarie devono essere spedite ai singoli soci almeno 5 giorni prima.
- Art. 22 Sono competenza dell'assemblea generale:
  - a) l'approvazione dei verbali
  - b) l'approvazione della gestione e dei conti annuali, che stabilisce le quote annuali e la tassa d'entrata
  - d) nomina i membri del comitato e la commissione di revisione dei conti
  - e) revisione dello statuto
  - f) nomina i membri onorari
  - g) decide sulle proposte dei membri e del comitato
  - h) decide il numero massimo dei soci ammissibili al club, compatibilmente con la disponibilità delle infrastrutture.

    Sarà data preferenza per le ammissioni ai membri domiciliati nel COMUNE di RIVIERA.
  - i) decide sullo scioglimento del club
- Art. 23 Le proposte dei soci all'indirizzo dell'assemblea generale devono essere sottoposte, per iscritto, al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale.

  L'assemblea generale può pronunciarsi solo su oggetti figuranti all'ordine del giorno.
- Art. 24 L'assemblea generale decide a maggioranza assoluta, eccezione fatta per le decisioni, per le quali gli statuti prevedono un'altra maggioranza. La maggioranza assoluta è ugualmente richiesta per le nomine. Le votazioni e le elezioni vengono effettuate per alzata di mano, a meno che i 2/3 dei Membri aventi diritto di voto chiedano lo scrutinio segreto.

#### **B. IL COMITATO**

Art. 25 II comitato è l'organo esecutivo del club.

Rappresenta il club verso i terzi. Il comitato esercita tutti i diritti che gli vengono espressamente conferiti dall'assemblea generale.

Il comitato uscente del TC RIVIERA formula la seguente proposta di articoli dello statuto:

- **Art. 26** II comitato si compone di:
  - 1 Presidente
  - 1 Vice-presidente
  - 6 Membri
  - 1 Membro rappresentante del Municipio

Nel suo seno attribuisce la funzione di segretario, di cassiere e di commissario tecnico

- Art. 27 I membri sono nominati per 4 anni e sono rieleggibili.
- Art. 28 II presidente o il vice-presidente con il segretario impegnano il TC.
- Art. 29 Per essere valida una seduta di comitato deve ottenere la presenza di almeno 3 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, decide il presidente o, in sua assenza, il vice-presidente.

#### C. LA COMMISSIONE DI REVISIONE

- Art. 30 L'assemblea generale elegge fra i soci 3 revisori dei conti. Essii sono nominati per un anno e sono rieleggibili.
- Art. 31 I revisori dei conti del TC, verificano i conti sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono all'assemblea generale un rapporto scritto.
- Art. 32 II presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

  La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno.

  Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentati al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.
- Art. 33 Lo scioglimento del club avviene mediante la deliberazione dell'assemblea a ciò appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi il diritto di voto.

Art. 34 In caso di scioglimento del club, i beni esistenti devono essere destinati per l'incoraggiamento e la diffusione del Tennis.				
Il presente statuto è approvato dall'assemblea generale ed entra in vigore immediatamente.				
nte	Il Vice-presidente			
iamanna	Luca Malaguerra			
	Tennis Club Riviera			
	l'incoraggiamento e la diffusion e statuto è approvato dall'assembl nte iamanna			